



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE

INDICE

01 Generalità.....	3
02 Campo di applicazione	3
03 Definizioni e Abbreviazioni.....	4
05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo)	6
06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari e verifica ispettiva di avvio	7
07 Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione	7
08 Notifiche di variazione.....	8
09 Documentazione aziendale.....	8
10 Attività analitica.....	9
11 Verifiche ispettive di sorveglianza	10
11.1 visite ispettive ordinarie.....	10
11.2 visite ispettive straordinarie	10
11.3 Sorveglianza per Aziende a rischio specifico	11
12 Rilascio dei documenti, certificati, attestati e approvazioni relativi alla certificazione.....	11
13 Modifiche alle condizioni di certificazione.....	13
14 Passaggio ad altro Odc	13
15 Misure a seguito di non conformità.....	14
15.1 Inosservanza	14
15.2 Irregolarità.....	14
15.3 Infrazione.....	15
15.4 Soppressione cautelativa del prodotto	15
15.5 Reiterazione.....	16
15.6 Mancato adempimento	16
15.7 Inadeguatezza dell'azione correttiva	16
15.8 Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo.....	16
15.9 Competenza dei provvedimenti	16
15.10 Comunicazioni.....	16
16 Obblighi contrattuali	17
16.1 impegni minimi richiesti all'operatore	17
16.2 Tariffari	17
17 Utilizzo dei loghi e marchi di conformità	18
18 Pubblicazioni e notifiche.....	18
19 Riservatezza e conflitto d'interesse	18
20 Ricorsi e reclami.....	18
21 Modalità della comunicazione:	19
22 Nota alla revisione	19

01 Generalità

Si definisce «produzione biologica» l'impiego dei metodi conformi alla disciplina stabilita nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (di seguito denominato «regolamento»), nel regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, nel regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e nel DM n. 18354 del 27.11.2009 (e successiva comunicazione Mi.P.A.A.F. n. 750 del 22.11.2010) durante lo svolgimento di tutte le fasi di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale.

Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli non trasformati e trasformati, agli animali d'allevamento e ai prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento, la produzione biologica persegue prioritariamente gli obiettivi di produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura nonché di adottare metodi di produzione che rispettino i cicli naturali; che salvaguardino le risorse naturali - quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria - favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio; che mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica; che garantiscano il benessere degli animali; che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.

Si definiscono «prodotti dell'agricoltura biologica» o «prodotti biologici» i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia.

In tale contesto, la conoscenza approfondita del quadro normativo sopra descritto - e di tutte le successive modificazioni ed integrazioni - oltre che di tutta la normazione applicativa nazionale e regionale è condizione essenziale per le aziende che intendono assoggettarsi al sistema di controllo di Suolo e Salute srl ed ottenere la certificazione a commercializzare prodotti biologici.

Con la presentazione della notifica e la sottoscrizione del contratto di assoggettamento l'operatore richiedente garantisce di possedere le conoscenze e le competenze professionali adeguate e di assumere su di sé - in via esclusiva - la responsabilità per l'implementazione in azienda del metodo culturale e la commercializzazione dei prodotti ottenuti anche a mezzo attività di preparazione.

Suolo e Salute s.r.l. è Organismo di Controllo per l'agricoltura biologica autorizzato con Decreto Ministeriale n. 9697232 del 30 Dicembre 1996 del Ministero delle Risorse Agricole, Ambientali e Forestali.

Lo scopo del presente regolamento è di disciplinare l'attività di controllo e certificazione degli operatori assoggettati ed operanti ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. CE 889/2008 e Reg. (CE) 1235/2008. La certificazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell'attività ispettiva eseguita secondo l'iter procedurale standardizzato dall'OdC nonché sulla base di riscontri documentali e sulla valutazione dei risultati di eventuali analisi svolte su campioni di prodotto prelevati nelle aziende controllate. La certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica è applicata alle produzioni agricole ed agroalimentari di origine vegetale e/o animale ed i soggetti beneficiari possono essere, nelle varie fasi della filiera, le aziende agricole, di preparazione, di commercializzazione. Secondo il Codex Alimentarius, l'agricoltura biologica è un metodo globale di produzione agricola che privilegia la gestione razionale delle risorse interne all'azienda e l'uso limitato degli input esterni a salvaguardia dell'agro-ecosistema in tutti i suoi aspetti. I prodotti biologici sono ottenuti con l'impiego dei metodi di produzione conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica. L'attività dell'Organismo di Controllo è finalizzata a verificare che siano rispettate tali norme al fine di offrire la sufficiente garanzia al sistema, nei vari passaggi della filiera, fino al consumatore finale.

Suolo e salute, nel rispetto del principio dell'indipendenza e dell'imparzialità, non svolge nessuna attività di consulenza nel settore agroalimentare per l'implementazione della documentazione necessaria per gli schemi ove, a seguito di attività, rilascia la certificazione.

Suolo e Salute fornisce il servizio di controllo e di certificazione a tutti i soggetti richiedenti nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle procedure specifiche.

L'impegno al rispetto delle norme e relative procedure è la base del rapporto tra aziende controllate e ente di certificazione.

02 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le aziende controllate da Suolo e Salute a tutti i livelli della filiera agroalimentare. Suolo e Salute opera, sia nel rispetto delle norme previste dal Reg. (CE) 834/2007 e Reg 889/2008 e Reg (CE) 1235/2008 e successive integrazioni e modificazioni, e ove previsti nel rispetto dei disciplinari tecnici interni.

Suolo e Salute, quale OdC accreditato da ACCREDIA, opera secondo quanto previsto dalla Norma Tecnica ISO/IEC 17065:2012 per lo schema di certificazione di prodotto da agricoltura biologica.

03 Definizioni e Abbreviazioni

Azienda idonea: azienda che soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico e quindi entrare nel sistema di controllo.

Azienda non idonea: azienda che non soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico ed quindi entrare nel sistema di controllo.

Azione correttiva: azione intrapresa dall'Operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità o altre situazioni / condizioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi.

Campione: quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno quattro aliquote omogenee di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica.

CdA: Consiglio di Amministrazione.

CTD: Comitato Tecnico di delibera.

CSI: Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

Documento giustificativo: Il documento di cui all'art. 29 Reg. CE 834/2007 e all'articolo 6 del DM 18321/2012 emesso a tutti gli operatori assoggettati al sistema al controllo. La vigenza del documento giustificativo e l'emissione del correlato Certificato di Conformità di cui all'art. 7 del medesimo DM, abilitano l'operatore ad emettere dichiarazioni di conformità e quindi a definire biologici e/o in conversione i prodotti commercializzati sia tramite etichettatura sia tramite indicazioni sui documenti fiscali di vendita, avvisi, pubblicità, cartoncini, nastri, fascette ed ogni altro materiale che accompagna o si riferisca ad un prodotto conforme.

Certificato di conformità: documento contenente le informazioni minime previste dall'allegato VII del Decreto 18321/2012 che riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico, valido solo se allegato al Documento giustificativo così come previsto dall'art.7 del DM 18321.

Certificato di transazione: documento che attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente in agricoltura biologica.

Conformità: rispondenza di un prodotto e/o processo a requisiti specificati.

Dichiarazione di conformità: dichiarazione espressa dall'Operatore nel documento fiscale (documento di trasporto o fattura) e/o su moduli precostituiti da Suolo e Salute e/o sull'etichetta, con cui dà assicurazione scritta che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul documento giustificativo.

Dichiarazione integrativa alla notifica: dichiarazione di cui all'art.63 del Reg.CE 889/2008 relativa all'impegno dell'Operatore e alle misure concrete per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e precauzionali per ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti biologici.

Diffida: consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta. Il mancato rispetto di una diffida comporta la irrogazione di una diffida ultimativa.

DR: direzione regionale di Suolo e Salute.

DT: direzione tecnica di Suolo e Salute.

Esclusione dal sistema di controllo: consiste nel ritiro del Documento Giustificativo da parte di Suolo e Salute srl e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dagli elenchi degli Operatori biologici come previsto dal DECRETO MINISTERIALE n. 2049 del 1° febbraio 2012. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato.

Inosservanza: è un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

Comporta l'applicazione di una diffida.

Irregolarità: è un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali nello status aziendale.

Comporta l'applicazione della soppressione delle indicazioni biologiche.

Infrazione: è un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'Odc e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

Comporta l'applicazione della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'Operatore dal sistema di controllo.

Ispettore (T.I.): tecnico ispettore esperto costantemente formato, che esegue le visite ispettive presso gli Operatori.

Laboratorio di prova: laboratorio d'analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025, in possesso di accreditamento ACCREDIA, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano Suolo e Salute.

Non conformità: azione o situazione di inadempienza a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specificazioni tecniche per le produzioni biologiche; viene classificata secondo il principio della gradualità in inosservanza, irregolarità e infrazione.

OdC: Organismo di Controllo

Operatore: persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d'origine agricola vegetali o animali, o che effettua condizionamento, distribuzione e commercializzazione di tali prodotti, o che effettuano raccolta spontanea di prodotti vegetali. L'Operatore è l'unico responsabile della implementazione in azienda del metodo colturale biologico ed ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti su cui è basata la certificazione.

Rapporto di prova: documento che presenta i risultati della prova analitica ed altre informazioni ad essa relative.

Reclamo: contestazione relativa all'attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di Suolo e Salute, o relative ad Operatori, o relative ai prodotti certificati.

Ricorso: la controversia attivata dall'Operatore avversa a decisioni prese da Suolo e Salute.

SE: Sede Estera periferica.

Sistema di controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo, delle regole e delle procedure per la valutazione della conformità al Reg. (CE) 834/2007.

Sospensione della certificazione: può riguardare una o più attività (produzione vegetale, produzione zootecnica e preparazione), una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia effetto su altre attività o unità produttive e non comprometta la affidabilità dell'operatore.

La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato nel provvedimento stesso, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni, se del caso anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg.CE 834/2007.

Il mancato rispetto di una sospensione comporta l'applicazione del più grave provvedimento dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

Soppressione Cautelativa delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: consiste nel divieto, in via provvisoria, di commercializzazione nella filiera del biologico un determinato prodotto a causa di fondati sospetti. Quando irrogata una soppressione cautelativa, il provvedimento deve indicare il termine (perentorio e non superiore a 20 giorni) entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura. Può rivelarsi necessaria la richiesta da parte dell'o.d.c. di ulteriori chiarimenti. Terminata la fase della acquisizione delle evidenze necessarie, la definizione della misura cautelare deve avvenire in un tempo che non può essere eccedente 30 gg. eventualmente prolungabili – per giustificati e fondati motivi – per ulteriori 30 gg.

Soppressione delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: comporta il divieto per l'Operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione del più grave provvedimento della sospensione della certificazione.

Visita ispettiva: visita di controllo presso l'Operatore.

04 Documenti di riferimento

Statuto di Suolo e Salute SRL	Atto costitutivo della Società Suolo e salute SRL del 30.11.2012
ISO/IEC 17065:2012	Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
UNI CEI 70006:2008	Regole generali per un sistema tipo di certificazione di prodotti da parte di un organismo indipendente
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005	Valutazione della Conformità – Vocabolario e principi generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005	Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2005	Valutazione della Conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 1: requisiti generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2:2005	Valutazione della Conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 2: documentazione di supporto
Regolamenti, circolari e prescrizioni ACCREDIA	

Regolamento CE 834/2007 e sue successive modificazioni ed integrazioni di seguito denominato semplicemente Reg. CE 834/2007.	Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 e che comprende tutti i Regolamenti attuativi.
Disposizioni nazionali e regionali relative all'applicazione del Reg. CE 834/2007	
Manuale Qualità di Suolo e Salute srl	

05 Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo)

La richiesta d'ingresso al Sistema di Controllo interessa le diverse tipologie di operatori: aziende di produzione, preparazione, condizionamento di prodotti alimentari e aziende di sola commercializzazione. Le richieste devono essere formalizzate tramite il caricamento delle notifiche attraverso i sistemi informatici regionali o attraverso il SIB secondo le disposizioni del DM n. 2049 del 1° febbraio 2012; l'originale della notifica va inviata all'autorità territoriale competente secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del DM 2049 del 01 Febbraio 2012 e in copia all'Odc con la ricevuta di accettazione della stessa notifica.

La documentazione che tutte le tipologie di aziende devono inviare alle DR competenti di Suolo e Salute ai fini dell'accesso al sistema di controllo include:

notifica informatizzata di inizio attività con metodo biologico;
 documento di identità del titolare o rappresentante legale dell'azienda;
 programma annuale di produzione da presentare nei termini di legge;
 dichiarazione di impegno e descrizione delle misure che l'Operatore intende adottare ai sensi dell'articolo 63 del Reg (CE) 889/2008;
 copia del contratto sottoscritto con Suolo e Salute.

Le aziende di produzione vegetale dovranno allegare, oltre a quanto previsto per tutte le aziende: estratto di mappe catastali relative alle particelle notificate;

Le aziende di produzione zootecnica dovranno allegare oltre a quanto previsto per tutte le aziende: programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
 programma di reperimento degli alimenti;
 programma della gestione della rimonta e della riproduzione;
 piano sanitario;
 planimetria delle stalle e dei paddock (ove previsti);

Le aziende apistiche dovranno allegare oltre a quanto previsto per tutte le aziende: registro annuale delle postazioni apistiche (in presenza di nomadismo);
 cartografia o foto aeree della localizzazione delle postazioni apistiche;
 evidenze documentali della conformità delle postazioni apistiche di cui all'articolo 13 del reg 889/2008 (solo in caso di attività di nomadismo);

Le aziende di trasformazione (sono comprese tra queste le aziende di solo stoccaggio mentre sono escluse le aziende di sola commercializzazione) devono allegare oltre a quanto previsto per tutte le aziende: planimetrie relative agli immobili dichiarati con dislocazione degli impianti;
 autorizzazione sanitaria, DIA, SCIA o NIA e relativa evidenza dell'avvenuta spedizione all'Autorità Competente;
 copia del manuale di autocontrollo ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004; 853/2004 e 183/2005;

Le aziende che effettuano attività multiple ad integrazione della notifica, devono presentare la documentazione propria di ogni tipologia.

Le aziende di trasformazione e/o di commercializzazione devono rendere disponibile in fase iniziale e ad ogni successiva modifica per le attività subappaltate a Terzi un elenco con tutti i siti operativi non ricadenti nella notifica dell'attività con i dati identificativi dei siti e il relativo documento giustificativo.

La notifica di assoggettamento (o richiesta di ingresso) al sistema di controllo e certificazione gestito dalla Suolo e Salute srl implica per l'operatore – senza nessuna ulteriore manifestazione di consenso:

- l'impegno a consentire al personale incaricato dall'o.d.c. l'accesso ai siti aziendali (nessuno escluso) ed alla documentazione comunque afferente alle attività oggetto di certificazione;
- l'accettazione del tariffario dei servizi resi debitamente approvato dai competenti uffici del Mi.P.A.A.F. e pubblicato sul sito web www.suoloesalute.it ;
- l'obbligo a corrispondere i compensi dovuti a Suolo e Salute srl sulla base di detto tariffario.

Secondo quanto disposto all'art.1 del DM 10071 del 3 Maggio 2012 gli operatori che hanno notificato attività con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n.834/2007 s.m.i. indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo.

06 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari e verifica ispettiva di avvio

Suolo e Salute acquisisce le richieste di ingresso al Sistema di Controllo da qualsiasi operatore che operi nel campo agroalimentare, senza alcuna limitazione o discriminazione, e provvede alla valutazione della documentazione presentata.

Successivamente alla valutazione iniziale della documentazione aziendale viene affidato l'incarico al tecnico ispettore per l'esecuzione della visita ispettiva d'avvio.

La prima verifica ispettiva deve essere effettuata, in data concordata con l'operatore, entro 45 gg dal ricevimento della notifica. Tale termine è interrotto per tutto il periodo impiegato dall'operatore per produrre la eventuale integrazione documentale richiesta.

Qualora infatti nella fase di valutazione iniziale la documentazione necessaria risultasse incompleta e/o insufficiente, la DR richiede l'integrazione della stessa imponendo all'operatore un termine perentorio non superiore a gg. 20 per tale produzione.

Nei casi di mancata e/o incompleta produzione dei documenti richiesti entro il termine assegnato, la DR emette nei confronti dell'Operatore una diffida secondo quanto previsto dall'allegato I del DM 15962 del 20.12.2013 intimando tempi di risoluzione variabili dai 30 giorni (per quanto riguarda le prime notifiche aventi per oggetto il cambio di Odc e/o il cambio di beneficiario) ai 60 giorni (per tutti gli altri casi). Successivamente, nel caso di mancata e/o incompleta produzione della documentazione entro i termini della diffida, la DR emette una diffida ultimativa. In caso di omesso o parziale adempimento alla diffida ultimativa, la DR archivia definitivamente la pratica dandone comunicazione immediata all'Operatore.

In ogni caso, ai sensi del D.M. 9 Agosto 2012 n. 18321, il documento giustificativo deve essere rilasciato entro 120 gg. dalla data di attribuzione del numero univoco da parte del SIB.

Nella verifica iniziale, così come anche in quelle di sorveglianza e straordinarie, l'ispettore, accompagnato dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo delegato, responsabile dell'Unità Operativa ai sensi dell'art. 3 del DM 18096 del 26/09/2014, deve accedere ed ispezionare tutti gli appezzamenti, strutture e impianti notificati dall'operatore. La delega deve essere acquisita all'atto della verifica ispettiva.

Ricevuta tutta la documentazione, la DR di Suolo e Salute procede al riesame della pratica e, se ritenuta conforme e completa, invia la pratica al comitato tecnico di delibera che procederà alla valutazione e alla delibera per l'ingresso a controllo. La data di ingresso corrisponde alla data di notifica presentata alle autorità competenti e all'OdC (timbro postale o data di protocollo). Nel caso in cui tale data non fosse contestuale fa fede la data di spedizione più recente.

All'atto dell'ingresso a controllo, Suolo e Salute rilascia all'operatore il documento giustificativo di cui all'art. 6 del DM 18321 del 9 Agosto 2012, a firma del presidente del CTD e del legale rappresentante di Suolo e Salute srl, e se sussistono i requisiti, anche il Certificato di Conformità come da art. 7 dello stesso Decreto.

Nel caso di pronunciamento negativo, l'azienda deve essere informata dell'esito della proposta domanda di assoggettamento con adeguato dettaglio circa le motivazioni che ne hanno determinato il respingimento nonché l'elencazione delle non conformità rilevate. L'azienda deve essere avvertita della necessità di individuare azioni correttive necessarie al fine di evitare il decadimento della domanda. All'azienda viene posto un termine perentorio entro il quale dovrà inviare le azioni correttive individuate che verranno vagliate dalla D.R. In caso di positiva valutazione e di inserimento a sistema di controllo la implementazione delle azioni correttive sarà oggetto di verifica nel corso della prima visita ispettiva.

In mancanza di comunicazione nel termine assegnato, la domanda di ingresso si ritiene revocata con archiviazione.

07 Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione

Gli operatori controllati possono richiedere all'autorità competente dietro parere dell'OdC la riduzione del periodo di conversione dei terreni notificati che non abbiano terminato il periodo di conversione previsto dai regolamenti comunitari.

La richiesta del riconoscimento retroattivo deve essere presentata allegando alla richiesta:

una descrizione delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati; la documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica.

Tale documentazione può essere costituita:

dalle schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici o da perizie ed ogni altra evidenza utile.

Suolo e Salute ricevuta la documentazione incarica un ispettore alla verifica ispettiva per accertarne le peculiarità aziendali, effettua tutte le verifiche ritenute necessarie ed invia la pratica al CTD che emette un parere. In caso di giudizio positivo inoltra alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione

dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il proprio parere di merito.

Qualora le risultanze della documentazione non consentano il rilascio di un parere favorevole, la comunicazione viene inoltrata all'operatore e la pratica archiviata.

Successivamente alla comunicazione di accettazione o in assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Provincie autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di Suolo e Salute, la direzione regionale procede al cambio della qualifica delle particelle oggetto di richiesta di riduzione del periodo di conversione.

08 Notifiche di variazione

L'operatore, qualora introduca nuove attività di produzione o effettui modifiche all'attività già comunicate a Suolo e Salute, ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione entro 30 giorni dalle modifiche subentrate allegando ad essa la relazione prevista dall'articolo 63 del regolamento (CE) 889/2008. Suolo e Salute, ricevuta la notifica, controlla la documentazione e se completa predispone una verifica ispettiva straordinaria. Ricevuto il verbale ispettivo, riesamina la pratica ed invia il tutto al CTD che procede con l'emissione di un nuovo documento giustificativo di cui all'art. 6 del DM 18321 e se sussistono i requisiti, anche il Certificato di Conformità come da art. 7 dello stesso Decreto

Qualora la notifica riguardi:

allineamento al fascicolo aziendale senza variazioni di rilievo;

introduzione di strutture già accertate in sede di verifica ispettiva;

introduzione dell'attività di sola etichettatura;

unitamente ad una nuova relazione di cui all'art 63 del reg (CE) 889/2008 presentata dall'operatore, i documenti possono essere inviati, per la valutazione, al CTD senza l'esecuzione di verifiche ispettive straordinarie.

09 Documentazione aziendale

I documenti che devono essere conservati e tenuti aggiornati dal controllato, per le diverse tipologie di aziende sono:

Aziende di produzione vegetale

Registro materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro operazioni culturali strumento di registrazione che deve contenere l'impiego produttivo dei mezzi tecnici (prodotti di difesa, mezzi tecnici, ecc.) e le operazioni agronomiche effettuate in azienda.

Registro vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce dall'azienda.

Lista dei fornitori documento (RQ 16.29 o altro documento aziendale equivalente) nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg.Ce 834/2007 s.m.i. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificando l'intervallo di validità degli stessi al fine di monitorarne le scadenze.

Documenti giustificativi: solo nel caso di utilizzo di concimi e ammendanti di cui all'allegato I del Reg.CE 889/2008 e a prodotti fitosanitari di cui all'allegato II dello stesso regolamento.

Dichiarazione del venditore: documento, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XIII del Reg.CE 889/2008, attestante che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, e in particolare le sementi convenzionali in regime di flessibilità, eventualmente acquistate da terzi, non sono state ottenute o derivate da OGM.

Aziende di produzione zootecnica

Registro materie prime, strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel ciclo produttivo, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite, strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto, tal quale o trasformato, che esca dal ciclo produttivo. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite. Può essere costituito da DDT o altri documenti di accompagnamento fascicolati, numerati e vidimati.

Registro aziendale, ai sensi del DPR 317/96, strumento di registrazione della mobilità degli animali. Nel caso di movimentazione di animali per lotti, il registro aziendale può sostituire il registro vendite.

Registro annuale delle postazioni (RAP), strumento di registrazione della situazione degli apiari, con obbligo di aggiornamento quindicinale ed accompagnato da adeguata cartografia descrittiva. E' in formato libero e però deve riassumere la consistenza e la dislocazione dell'alveare, il carico e lo scarico delle cassette, durata e modalità del trasporto, periodo di permanenza, periodo di conversione e tipologia di prodotti ottenuti.

Registro dei Trattamenti (art. 15 D.Lvo 158/06 – Art.79 D.L.vo 193/06), strumento di registrazione dei trattamenti veterinari effettuati con data, identificativo animali trattati, farmaci veterinari utilizzati e tempi di sospensione.

Lista dei fornitori documento (RQ 16.29 o altro documento aziendale equivalente) nel quale, l'operatore,

deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg.Ce 834/2007 s.m.i. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificando l'intervallo di validità degli stessi al fine di monitorarne le scadenze.

Aziende di preparazione

Registro materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro di preparazione prodotto strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura e la quantità e l'impiego di ogni materiale, materia prima, mezzo tecnico che entra nel processo di trasformazione

Registro vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto venduto.

Lista dei fornitori documento (RQ 16.29 o altro documento aziendale equivalente) nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg.Ce 834/2007 s.m.i. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificando l'intervallo di validità degli stessi al fine di monitorarne le scadenze.

Dichiarazione del venditore: documento, redatto secondo il modello riportato nell'allegato XIII del Reg.CE 889/2008, attestante che i prodotti diversi da alimenti o mangimi, in particolare gli additivi, i coadiuvanti di processo e le preparazioni di microrganismi eventualmente acquistati da terzi, non sono stati ottenuti o derivati da OGM.

Inventario delle materie prime e dei prodotti trasformati: riepilogo trimestrale delle giacenze di materie prime e di prodotti finiti.

Aziende del settore vitivinicolo

In aggiunta ai documenti sopra riportati, gli operatori che abbiano notificato l'attività di vinificazione, dovranno conservare e tenere aggiornati i registri di vinificazione come previsto dal regolamento (CE) 436/2009 che sostituiscono di fatto, il Registro di preparazione prodotto.

Aziende del settore oleicolo.

In aggiunta ai documenti sopra riportati, gli operatori che abbiano notificato l'attività di estrazione olive, stoccaggio, confezionamento e commercializzazione olio di oliva, dovranno conservare, aggiornare e rendere disponibili i registri e/o le registrazioni attraverso il portale SIAN.

Aziende di commercializzazione

Registro materie prime strumento di registrazione che deve contenere l'origine, la natura, la quantità, e la materia prima, sia di origine aziendale che extraaziendale.

Registro vendite strumento di registrazione che deve contenere la natura, la quantità ed il riferimento ai documenti fiscali o contabili di ogni prodotto che esce.

Lista dei fornitori documento (RQ 16.29 o altro documento aziendale equivalente) nel quale, l'operatore, deve riportare i nominativi delle aziende che gli hanno fornito materie prime/prodotti certificati ai sensi del Reg.Ce 834/2007 s.m.i. con i riferimenti identificativi del documento giustificativo e certificato di conformità acquisiti in copia e specificando l'intervallo di validità degli stessi al fine di monitorarne le scadenze.

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione) devono conservare le schede di registrazione proprie per ogni attività.

I registri indicati possono essere tenuti sia su supporto cartaceo che informatico. In presenza di registrazione su supporto informatico, al momento dell'ispezione, il T.I. deve poter contare sulla stampa aggiornata degli stessi su carta vidimata e numerata dalla sede regionale competente. I registri in formato elettronico possono essere liberi nel formato e personalizzati da ogni azienda a condizione che siano preventivamente autorizzati da Suolo e Salute.

La documentazione fiscale o contrattuale relativa agli acquisti, alle vendite e alle prestazioni di servizi deve essere conservata in originale o in copia assieme ai certificati di conformità che ne attestino la conformità al metodo biologico.

10 Attività analitica

Nel corso dell'attività ispettiva possono essere prelevati campioni da parte dell'Ispettore incaricato, in funzione di quanto previsto nel Piano annuale di campionamento, redatto dalla DT o in funzione di eventuali dubbi o sospetti di utilizzo di sostanze non ammesse, all'occorrenza su considerazioni tecniche dell'ispettore. Possono essere soggetti al campionamento prodotti vegetali o animali ottenuti in azienda, e ogni altra sostanza che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

Suolo e Salute, non disponendo di proprie strutture di prova, si affida a laboratori esterni per le analisi in possesso dell'accreditamento e devono, quindi, essere conformi alle norme ISO 17025.

Effettuato il campionamento, l'ispettore lascia una aliquota all'operatore e spedisce le altre 3 al laboratorio di prova. La consegna del campione al laboratorio di analisi deve essere eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 72 ore, salvo giustificati e documentati motivi verificabili in fase di vigilanza.

Al prelievo campione corrisponde un apposito verbale, sottoscritto dall'Ispettore e dall'operatore, di cui una copia viene lasciata all'operatore.

In caso di esito positivo della ricerca analitica, Suolo e Salute srl comunica all'operatore l'esito dell'analisi e la soppressione cautelativa delle dichiarazioni di conformità rese sul prodotto oggetto di positività, nonché il diritto dell'operatore di procedere alla controanalisi delle aliquote conservate presso il laboratorio accreditato e di poter scegliere il laboratorio tra quelli convenzionati.

Le spese per le analisi delle seconde e terze aliquote sono a carico della parte che vi avrà dato immotivatamente causa.

Le controanalisi devono essere richieste dall'operatore entro 10 giorni dalla data di ricezione della sospensione attraverso una comunicazione per posta elettronica certificata, fax, lettera o raccomandata.

Nel caso in cui la positività riguardi una coltura presente anche in altre unità produttive, diverse da quella campionata, la DR provvede tempestivamente ad estendere le indagini anche alle altre unità produttive potenzialmente interessate, incaricando un ispettore ad un ulteriore prelievo campione.

Similmente se la positività riguarda prodotto in stoccaggio, la DR estenderà l'indagine analitica anche al prodotto eventualmente in giacenza con lotti diversi.

Nel caso in cui al termine dell'indagine analitica venga confermata la positività analitica, il CTD di Suolo e Salute emette il provvedimento a seguito della NC, in caso contrario la soppressione cautelativa viene annullata.

Al fine di stabilire la positività dei singoli rapporti di prova Suolo e Salute applica la Linea Guida Ufficiale SANCO in merito alle procedure per le analisi di prodotti alimentari e dei mangimi, per cui deve essere preso in considerazione come valore definitivo il valore indicato nel rapporto di analisi sottratto del corrispondente limite di incertezza riportato. Nel caso di prodotti concentrati si applica quanto disposto dalla Nota Mipaaf N.69856 del 16/10/2015 e dall'art. 4, comma 5 del Decreto Ministeriale del 27/08/2004 in cui è sancito che *"Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano fissati limiti specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti negli allegati 2 e 3, tenendo conto rispettivamente della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione, di concentrazione o diluizione conseguente alla trasformazione"*.

11 Verifiche ispettive di sorveglianza

Suolo e Salute dispone l'effettuazione delle visite ispettive di sorveglianza sulla base del piano ispettivo per le aziende in attività ordinaria, che possono essere annunciate o non annunciate sulla base del rischio aziendale. Le verifiche ispettive non annunciate rappresentano almeno il 10% del totale delle visite previste dal piano di controllo.

11.1 visite ispettive ordinarie

Le ispezioni nelle aziende in sorveglianza vengono effettuate da personale qualificato incaricato da Suolo e Salute srl secondo un piano di controllo redatto sulla base della classe di rischio aziendale attribuita utilizzando un metodo standardizzato ed oggettivo a cui corrispondono delle misure minime di controllo come indicato nella tabella:

Rischio aziendale	N° ispezioni
Rischio basso	Min. 1 ispezione/anno
Rischio medio	Min. 2 ispezione/anno e analisi almeno sul 15% della popolazione
Rischio alto	Min. 3 ispezione/anno di cui una non annunciata e analisi sul 100% della popolazione

Il valore del rischio aziendale, essendo basato su fattori di rischio variabili, può subire delle modifiche nel tempo e di conseguenza anche il numero minimo di verifiche ispettive/annue per operatore. L'eventuale variazione del rischio aziendale viene comunicato per iscritto all'operatore successivamente alla predisposizione del piano di controllo e comunque prima dell'inizio del piano tipo di controllo annuale.

11.2 visite ispettive straordinarie

La DR autonomamente o su indicazione della DT può disporre verifiche ispettive straordinarie non annunciate. Le verifiche straordinarie possono anche focalizzarsi su determinati aspetti operativi dell'azienda.

Durante le verifiche ispettive in azienda, sia di avvio, sia di sorveglianza, sia straordinarie, l'ispettore di Suolo e Salute può essere accompagnato da osservatori esterni o interni con il ruolo di verificatori dell'operatività dell'OdC, quali personale di Accredia (organismo di accreditamento), delle Autorità Pubbliche di Controllo, dell'Ufficio Qualità di Suolo e Salute e del CSI di Suolo e Salute (Comitato di Salvaguardia per l'imparzialità) o da personale osservatori per l'espletamento dell'iter di formazione previsto per il personale di Suolo e Salute.

In tal caso l'Operatore, che ne viene preventivamente avvisato, è tenuto ad accettare la presenza di tale personale dandogli piena disponibilità ed accesso alle strutture aziendali.

11.3 Sorveglianza per Aziende a rischio specifico

Situazioni e/o circostanze obiettive nonché la applicazione del principio di prudenzialità possono determinare la definizione di piani di sorveglianza particolari adattati allo stesso.

A tal fine la Suolo e Salute srl prevede la adozione di misure di controllo a carico di operatori che abbiano manifestato comportamenti non ottemperanti alla normativa vigente in ambito bio.

Sono da considerarsi necessari destinatari dei piani di controllo particolari (fuori standard) gli operatori che siano stati oggetto dei seguenti eventi rilevanti ai fini della certificazione:

- Operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information Sistem) nell'arco dei due anni
- Operatori a carico dei quali Suolo e Salute ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione "OFIS";
- Operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- In casi di particolare gravità, a richiesta dell'Autorità Competente;

Al verificarsi di almeno una delle suddette condizioni, l'operatore viene sottoposto al sistema di controllo particolare con delibera del CTD su proposta del responsabile del controllo e certificazione. Lo stesso organo successivamente, esaminata la documentazione specifica presentata dal responsabile del controllo e della certificazione relativamente agli esiti dei controlli rinforzati, delibererà la cessazione della procedura di controllo fuori standard ovvero in alternativa il prolungamento del regime a controllo rinforzato.

Tale sistema di controllo non si applica all'Operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici sfusi e/o confezionati, ma direttamente al produttore che ha conferito il prodotto, così come nel caso di prodotti confezionati si applica all'Operatore che ha conferito il prodotto non conforme.

Il piano di controllo rinforzato prevede almeno l'adozione di queste misure:

- ✓ attribuzione di un livello di rischio molto alto;
- ✓ effettuazione di una visita ispettiva immediata di tipo non annunciata presso l'Operatore interessato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'Operatore, nonché il prelievo di campione da sottoporre ad analisi;
- ✓ Effettuazione di ulteriori visite ispettive di tipo non annunciate e di campionamenti da attuarsi nel periodo individuato da Suolo e Salute per il controllo;

Suolo e Salute comunica l'inserimento nel programma di controllo rinforzato in occasione della prima verifica ispettiva immediata di cui prima.

Suolo e Salute comunica via PEC all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione Competente per sede operativa e legale, l'inserimento dell'Operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

I piani di controllo particolari interessano un periodo non inferiore a tre mesi e comunque individuato da Suolo e Salute in base alla tipologia di attività e rischio dell'Operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'Operatore nella filiera di interesse. Tale periodo è rinnovabile e cesserà solo se al suo termine Suolo e Salute srl riterrà venuta meno la situazione di potenziale rischio per la sicurezza e la affidabilità del sistema.

12 Rilascio dei documenti, certificati, attestati e approvazioni relativi alla certificazione.

Il CTD di Suolo e Salute srl emette **il Documento Giustificativo** ai sensi dell'art.29 del Regolamento 834/2007 a tutti gli Operatori controllati all'atto dell'ingresso a controllo e/o in caso di intervenute modifiche successive alle condizioni aziendali, effettuando un rinnovo triennale, purché l'operatore sia in regola con il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 28 regolamento CE 834/2007 e sempre che non vengano meno i requisiti di idoneità al metodo biologico. Il documento giustificativo contiene almeno le informazioni di cui all'allegato VI del DM 18321 del 09.08.2012 ed ha validità di 36 mesi dalla data di emissione.

Suolo e Salute redige il documento giustificativo sulla base delle visite ispettive effettuate e delle successive valutazioni, utilizzando i dati presenti in notifica.

Il documento giustificativo è rilasciato entro e non oltre 120 giorni dalla data di attribuzione, da parte del SIB, del numero univoco di identificazione, di cui all'art. 5, paragrafo 9 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

Agli Operatori che ne posseggono i requisiti e ove richiesto, il CTD rilascia ai sensi dell'articolo 7 del DM 18321/2012 in associazione al Documento Giustificativo, il **Certificato di Conformità** che contiene almeno le informazioni di cui all'allegato VII del DM 18321 del 09.08.2012

Il documento riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico e viene redatto utilizzando le informazioni contenute nei Programmi Annuali presentati dagli operatori. Entro 15 giorni dalla data del rilascio, il certificato di conformità è reso disponibile al SIB.

Tale certificato, di durata non superiore a quella del Documento giustificativo associato, è riconosciuto valido solo se allegato al Documento Giustificativo e solo in questo caso autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini afferenti al metodo di produzione biologico.

L'utilizzo del Documento Giustificativo e del Certificato di Conformità è responsabilità esclusiva dell'operatore che ne risponderà nei confronti di Terzi togliendo a Suolo e Salute ogni responsabilità al riguardo.

Al fine del rilascio del Documento Giustificativo e del Certificato di Conformità viene attuata l'istruttoria da parte della direzione regionale attraverso il controllo dei dati presenti nel gestionale aziendale e riferiti all'operatore specifico e sulla base delle informazioni di conformità scaturite dalle verifiche ispettive suddivise per attività.

Gestione delle transazioni: gli operatori in possesso del documento giustificativo con allegato il certificato di conformità, devono comunicare le specifiche transazioni di prodotto non etichettato a Suolo e Salute srl, entro 45 gg dal trasferimento della merce con l'invio alla direzione regionale competente per territorio del modulo RQ 16.16 "Comunicazione di avvenuta transazione di prodotto" insieme ai relativi documenti fiscali, che devono essere una copia del D.D.T. di conferimento o della fattura immediata o di altri documenti fiscali equivalenti ad esclusione della fattura differita.

In alternativa alla procedura di cui sopra gli Operatori, preventivamente autorizzati e abilitati ad accedere alla Piattaforma on line delle transazioni di proprietà di Suolo e Salute Srl, sono obbligati a caricare su tale supporto informatico tutti i dati inerenti le transazioni del prodotto non etichettato e ad allegare contestualmente una copia della documentazione fiscale, secondo le modalità descritte nell'apposito Manuale di utilizzo della piattaforma e comunque entro 45 gg dal trasferimento della merce.

In presenza di un elevato numero di transazioni la comunicazione può essere effettuata mensilmente riepilogando le vendite effettuate nel periodo di riferimento.

Per le vendite di prodotto etichettato, esclusivamente gli Operatori classificati ad alto rischio hanno l'obbligo di comunicare alla DR, in questo caso con frequenza trimestrale, un riepilogo che riporti le quantità commercializzate di tutti i prodotti etichettati.

Suolo e Salute srl effettua i controlli ed in caso di esito positivo pubblica, solo per le vendite di prodotti non etichettati e solo se queste sono comunicate nelle modalità di cui sopra, l'avvenuta transazione nel proprio sito web www.suoloesalute.it, ad eccezione di quelle transazioni il cui iter completo di gestione e controllo si conclude oltre i sei mesi dallo spostamento della merce.

Le dichiarazioni di conformità degli Operatori nei documenti fiscali devono contenere obbligatoriamente per i prodotti venduti allo stato sfuso e/o etichettati a marchio del cliente, le seguenti informazioni minime:

1) venditore; 2) acquirente; 3) destinatario se diverso dall'acquirente; 4) denominazione commerciale del prodotto; 3) diciture di conformità con qualifica del prodotto, riferimento al Reg.CE 834/2007 e al Documento Giustificativo e Certificato di Conformità in essere al momento della transazione; 4) lotto di produzione; 5) Paese di origine; 6) quantità commercializzata; 8) data e numero del documento fiscale.

Per i prodotti venduti con l'etichetta a proprio marchio, questa stessa rappresenta "dichiarazione di conformità" e quindi nei documenti fiscali non vi è l'obbligo per l'Operatore di riportare tutti i riferimenti di cui sopra, fatto eccezione per la qualifica del prodotto che deve essere sempre specificata.

E' opportuno infine che l'operatore monitori internamente le transazioni utilizzando un database su cui eseguire il caricamento dei dati.

Approvazione etichette: documento rilasciato dalla DT di Suolo e Salute, su richiesta dell'operatore con apposito modulo, che autorizza l'operatore ad attribuire al prodotto etichettato le qualifiche consentite dal Reg.CE 834/2007. Con tale documento vengono approvate preventivamente dall'odc le diciture di conformità relative al Reg.CE 834/2007 presenti sull'etichetta dei prodotti preconfezionati.

Approvazione Ricette: documento rilasciato dalla DT di Suolo e Salute, su richiesta dell'operatore con apposito modulo, che autorizza l'operatore ad attribuire al prodotto multingrediente venduto sfuso al consumatore finale e/o confezionato ma non destinato direttamente al consumatore finale.

L'operatore autorizzato alla preparazione della ricetta multingrediente ha l'obbligo di riportare il numero di approvazione per ogni vendita di prodotto oggetto di approvazione.

Certificati di transazione: Tale documento attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla produzione biologica;

viene emesso dalla Direzione Tecnica, dietro formale richiesta dell'Autorità Competente e/o in casi eccezionali a fronte di situazioni particolari che si collocano al di fuori degli ordinari piani di controllo o quando previsti da norme cogenti.

Attestato di deroghe zootecniche (norme di produzione eccezionali) è il documento che completa la notifica per l'ammissione delle aziende zootecniche che ne fanno richiesta in fase di visita di avvio. La sua validità è correlata alla tipologia e al periodo di scadenza previsto dal Reg. (CE) 889/2008 e/o successive modifiche. Viene emesso anche successivamente all'ingresso dell'azienda a fronte di necessità tecniche riscontrate dall'operatore e ritenute necessarie dall'ispettore durante la verifica ispettiva. Il rilascio di tale documento da parte di Suolo e Salute riguarda solo le norme di produzioni eccezionali che sono di specifica competenza di valutazione da parte dell'OdC.

13 Modifiche alle condizioni di certificazione

Le condizioni di certificazione e le regole del sistema di controllo possono, nel tempo, variare a seguito di modifiche legislative, di delibere del Consiglio di Amministrazione ed alle evoluzioni degli strumenti di valutazione di efficacia dell'attività.

Nel caso si presentassero delle modifiche alle condizioni di certificazione, ASS si impegna a comunicare a tutti gli operatori le modifiche intercorse, le azioni correttive ed i termini entro cui le stesse devono essere effettuate. La mancata attuazione delle azioni correttive comporta il ritiro della certificazione. Il ritardo nella realizzazione delle azione correttive comporta sospensione della certificazione.

14 Passaggio ad altro OdC

In presenza di un operatore controllato che notifica il recesso dal sistema di controllo e il passaggio ad altro OdC, Suolo e Salute, si attiva conformemente alle disposizioni previste dal DM 10071/2012 e predispone i controlli documentali necessari per il rilascio della liberatoria che viene emessa esclusivamente su esplicita richiesta dell'OdC subentrante, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, in particolare verifica:

- i provvedimenti a carico dell'operatore con relativa risoluzione;
- le indagini interne in corso (ad esempio analisi in fase di lavorazione e/o richieste di chiarimenti non ancora pervenuti);
- i reclami;
- il pagamento delle tariffe di certificazione.

La liberatoria contiene le seguenti informazioni:

- data notifica di inizio attività e copia dell'ultima notifica presentata;
- programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
- elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
- indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio;
- situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
- classe di rischio attribuita;
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuità e dell'integrità dell'attività di controllo e certificazione.

Sulla base del rischio aziendale, Suolo e Salute si riserva il diritto di predisporre una verifica straordinaria necessaria per recuperare tutte le informazioni utili e indispensabili alla corretta acquisizione delle informazioni previste dalla liberatoria.

L' Operatore ha la facoltà di smaltire le eventuali scorte di etichette precedentemente approvate. Suolo e Salute si riserva il diritto di richiedere informazioni al nuovo OdC circa detto utilizzo di etichette già approvate. Ove necessario, si effettueranno visite ispettive congiunte al fine di verificare quanto sopra.

La presenza di provvedimenti adottati da Suolo e Salute srl a seguito di rilevate non conformità, compresa la vigenza di piani di controllo particolari di cui al par. 5.5, blocca il cambio dell'operatore verso altro Organismo di Controllo, tale impedimento viene comunicato all'Autorità competente e all'OdC subentrante entro i 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'operatore regolarizzi la propria posizione, adempiendo a quanto stabilito nei provvedimenti adottati da Suolo e Salute, a seguito di rilevate non conformità, verrà rilasciata la liberatoria.

Suolo e Salute assicura l'accesso all'OdC subentrante, dietro motivata richiesta, a tutte le informazioni ed alla documentazione inerente l'attività di controllo e certificazione in possesso dell'operatore relativi ai controlli precedenti.

Suolo e Salute che riceve dall'operatore una comunicazione di recesso dal sistema di controllo dell'agricoltura biologica trasmette la stessa, entro 30 giorni, all'Autorità competente per la notifica, accompagnandola da apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.

Nel caso in cui Suolo e Salute srl riceva una notifica di variazione, in qualità di OdC subentrante, si attiva conformemente alle disposizioni previste dal DM 10071/2012 per richiedere la liberatoria all'OdC subentrato. Ricevuta la liberatoria verifica che la stessa contenga le informazione minime previste dal decreto in parola e precedentemente elencate.

15 Misure a seguito di non conformità

Nell'ambito delle non conformità, ed in base al livello di gravità e al criterio della gradualità vengono applicati i seguenti provvedimenti: diffida, diffida ultimativa, soppressione delle indicazioni di conformità rese sul prodotto biologico, sospensione della certificazione ed esclusione dell'Operatore.

I provvedimenti a seguito di Non conformità sotto riportate vengono emessi dalla DR per le inosservanze e dal CTD per le irregolarità e le infrazioni riscontrate.

Al fine di garantire la gestione dell'eventuale recidiva, per un monitoraggio interno efficace e per l'elaborazione statistica dei dati, Suolo e Salute inserisce in una propria banca dati ogni controllato sanzionato con l'indicazione della denominazione, partita IVA e tipologia di misure subite per realizzare il monitoraggio delle NC in modo automatico.

15.1 Inosservanza

La DR, a seguito di un rilievo evidenziato dall'ispettore c/o un operatore e/o evidenziato dal direttore regionale, a seguito di controllo documentale, procede alla sua valutazione secondo quanto definito nell'allegato I del DM 15962.

Nel caso in cui tale rilievo sia classificato come inosservanza si applica la misura della diffida; in caso di mancata risoluzione della diffida nel termine perentorio assegnato si applica la misura della diffida ultimativa. La DR comunica, all'Operatore interessato la presenza di tale inosservanza entro 30 giorni dalla data della ricezione del verbale ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, inviando insieme al provvedimento il modulo allegato RQ 26.01 "Trattamento e Azione Correttiva".

Nel caso della diffida, nella comunicazione all'operatore, la DR definisce i tempi e le modalità di risoluzione, entro un termine non superiore ai 60 giorni, entro i quali l'Operatore deve compilare ed inviare alla DR competente di Suolo e Salute il modulo RQ 26.01 "Trattamento e Azione Correttiva" indicando il trattamento effettuato, per cui è necessario allegare le evidenze a supporto, e l'eventuale proposta delle opportune azioni correttive.

La verifica del trattamento e la valutazione delle eventuali azioni correttive proposte è condotta dal Direttore Regionale a livello documentale sulla base di quanto pervenuto, oppure se necessario mediante la predisposizione di una verifica straordinaria, comunque non oltre 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dall'Operatore. L'attuazione delle eventuali azioni correttive viene verificata dall'ispettore nella prima verifica ordinaria utile e infine la loro efficacia è valutata dal Direttore Regionale sulla base delle evidenze raccolte dall'ispettore.

In deroga a quanto sopra, in base all'art. 4 comma 4 del DM 18096 del 26/09/2014 e solo per le tipologie di inosservanze elencate nel modulo RQ 26.02 "Elenco inosservanze gestibili da ispettori", Suolo e Salute prevede la possibilità di far gestire le inosservanze direttamente dall'ispettore durante la verifica ispettiva, mediante la compilazione del modulo RQ 26.01 "Trattamento e azione correttiva". In questo caso l'operatore propone e attua immediatamente il trattamento dell'inosservanza. L'ispettore valuta il trattamento dell'inosservanza ed indica nel verbale di controllo ispettivo la risoluzione della non conformità, nonché l'eventuale proposta di azione correttiva formulata dall'operatore. La valutazione dell'efficacia dell'eventuale azione correttiva è effettuata alla successiva verifica ispettiva. La DR successivamente riesamina il verbale ispettivo e l'attività svolta dall'ispettore, nonché il ripristino della conformità, se l'esito è positivo gestisce internamente nel gestionale aziendale la NC e la sua risoluzione, in caso di esito negativo invece emette una diffida e la invia all'Operatore entro 5 giorni dalla ricezione del verbale ispettivo.

Tale procedura in deroga potrà essere attivata esclusivamente qualora sia presente alla visita ispettiva l'operatore personalmente e non un suo delegato.

In tutti i casi in cui l'inosservanza non venga risolta nei tempi indicati, La Direzione Regionale di Suolo e Salute applica la diffida ultimativa con una scadenza di pari durata rispetto a quella della diffida iniziale. Qualora la situazione risulti invariata anche a seguito della diffida ultimativa Suolo e Salute applica la soppressione delle indicazioni.

15.2 Irregolarità

Qualora il rilievo evidenziato all'operatore, venga classificato come irregolarità, la DR, in assenza di dubbi in merito alla non conformità rilevata, comunica alla DT la proposta di irregolarità e all'operatore l'avvio del iter di provvedimento. La DT valuta la correttezza e la completezza delle informazioni inviate dalla DR e se ritenute complete comunica al CTD la propria valutazione per la decisione.

Il CTD emette la decisione nei tempi previsti dall'art. 5 del Decreto 26 settembre 2014 n. 18096 ed, entro 3 giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento, lo trasmette all'Operatore insieme al modulo allegato RQ 26.01 "Trattamento e Azione Correttiva".

Il provvedimento prevede, se il prodotto è stato commercializzato che l'operatore comunichi ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivi l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento.

L'Operatore deve compilare ed inviare alla DT di Suolo e Salute il modulo RQ 26.01 "Trattamento e Azione Correttiva" indicando il trattamento effettuato, per cui è necessario allegare le evidenze a supporto, e la proposta delle opportune azioni correttive entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

La verifica delle disposizioni del provvedimento (trattamento della non conformità) e la valutazione delle azioni correttive proposte è effettuata dalla DT a livello documentale sulla base di quanto pervenuto, oppure se necessario mediante la predisposizione di una verifica straordinaria, comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dall'Operatore.

Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva, la DT verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, predisponendo una visita ispettiva straordinaria e sulla base delle evidenze raccolte dall'ispettore.

Nel caso in cui tale irregolarità non venga risolta nei tempi indicati, Suolo e Salute applica il più grave provvedimento, ovvero la sospensione della certificazione.

IL CTD se del caso, emette un nuovo documento giustificativo e/o un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

15.3 Infrazione

Qualora il rilievo evidenziato all'operatore, venga classificato come infrazione la DR, in assenza di dubbi in merito alla non conformità rilevata, comunica alla DT la proposta di infrazione e all'operatore l'avvio del iter di provvedimento. La DT valuta la correttezza e la completezza delle informazioni inviate dalla DR e se ritenute complete comunica al CTD la propria valutazione per la decisione.

Il CTD emette la decisione nei tempi previsti dall'art. 6 del Decreto 26 settembre 2014 n. 18096 ed ,entro 3 giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento, lo trasmette all'Operatore insieme al modulo allegato RQ 26.01 "Trattamento e Azione Correttiva".

La sospensione della certificazione e l'esclusione dell'operatore si applicano dalla data in cui l'operatore ha legale conoscenza del provvedimento. L'Operatore deve compilare ed inviare alla DT di Suolo e Salute il modulo RQ 26.01 ""Trattamento e Azione Correttiva" indicando il trattamento effettuato, per cui è necessario allegare le evidenze a supporto, e la proposta delle opportune azioni correttive entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Qualora il provvedimento preveda anche la soppressione delle indicazioni si applicano gli stessi obblighi per l'Operatore previsti al paragrafo precedente per quanto riguarda la comunicazione ai clienti e l'eventuale procedura di ritiro del prodotto.

La verifica degli adempimenti previsti (trattamento della non conformità) e la valutazione delle azioni correttive proposte è effettuata dalla DT a livello documentale sulla base di quanto pervenuto non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dall'Operatore, oppure se necessario mediante la predisposizione di una verifica straordinaria entro il termine del periodo di sospensione.

Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva, la DT verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, predisponendo una visita ispettiva straordinaria e sulla base delle evidenze raccolte dall'ispettore.

Nel caso in cui tale infrazione non venga risolta nei tempi indicati dal CTD nel provvedimento, Suolo e Salute applica il più grave provvedimento della esclusione dal sistema di controllo.

IL CTD se del caso, emette un nuovo documento giustificativo e/o un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

In caso di Esclusione dal sistema di controllo, Suolo e Salute provvederà a rendere inefficace e privo di effetti il Documento Giustificativo ed alla cancellazione dell'escluso dagli elenchi degli Operatori biologici come previsto dal D.M. n. 2049 del 1° febbraio 2012. L'esclusione, se del caso, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato.

15.4 Soppressione cautelativa del prodotto

Suolo e Salute srl in tutti i casi di fondati sospetti e negli altri in cui appare prudente, a tutela del mercato e del consumatore, inibire temporaneamente la commercializzazione di un prodotto, notifica all'Operatore la comunicazione del divieto di commercializzazione, con i riferimenti al metodo biologico, il prodotto oggetto di indagine. Contestualmente l'Operatore è invitato a far pervenire entro un termine perentorio non eccedente 10 giorni dal ricevimento del provvedimento cautelativo le proprie osservazioni correlandole da ogni documento utile a supporto, al fine di chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato il provvedimento cautelativo stesso.

Terminata la fase della acquisizione delle evidenze necessarie, la definizione della misura cautelare deve avvenire in un tempo che non può essere eccedente 30 gg. eventualmente prolungabili- per giustificati e fondati motivi – per ulteriori 30 gg.

Il decorso del tempo di definizione della misura è sospeso qualora l'indagine e/o l'istruttoria dell'o.d.c. necessitino di attività e/o documenti che l'operatore è chiamato a compiere o a fornire. L'interruzione vige

dal giorno della richiesta di collaborazione al giorno di suo esaustivo soddisfacimento.

La sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che implicino una non piena disponibilità di prodotto in capo all'operatore implica l'adozione di una soppressione cautelativa del prodotto; il termine di cui sopra inizia a decorrere dal giorno di revoca o risoluzione delle necessità cautelari dell'autorità giudiziaria procedente.

15.5 Reiterazione

La reiterazione è una condizione per cui un Operatore, che ha commesso una determinata NC all'interno di una specifica Area di attività, pur avendo risolto la non conformità con opportuni trattamenti e azioni correttive, ripete nuovamente una NC nella medesima Area di pertinenza. Tale evento definito nell'Allegato I del DM 15962 del 20 Dicembre 2013, comporta automaticamente per l'Operatore l'applicazione di un provvedimento di grado superiore. Al fine della reiterazione, ma solo per le inosservanze, esiste un periodo di prescrizione di 36 mesi.

15.6 Mancato adempimento

Il mancato trattamento della non conformità da parte dell'Operatore nei termini previsti dal provvedimento stesso, come riportato ai punti precedenti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata così come riportato nell'allegato I del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

15.7 Inadeguatezza dell'azione correttiva

Nel caso in cui durante la visita ispettiva viene rilevata una non corretta applicazione delle azioni correttive e/o in base alle evidenze raccolte dall'ispettore la DT ritiene non efficace l'azione correttiva attuata, la DT richiede all'Operatore inadempiente la formulazione e attuazione di nuove azioni correttive e valuta l'opportunità di apertura di un nuovo iter di provvedimento a carico dello stesso.

15.8 Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo

Qualora l'OdC riceva da un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, l'informativa di una non conformità a carico di un operatore biologico controllato, Suolo e Salute, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata anche senza la necessità di eseguire una visita ispettiva.

15.9 Competenza dei provvedimenti

La diffida e la diffida ultimativa sono di competenza del Direttore Regionale e vengono comunicate direttamente dalla DR all'operatore che si avvale per la identificazione e classificazione dell'allegato I del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

La soppressione delle indicazioni, la sospensione delle indicazioni e l'esclusione dal sistema di controllo invece sono di competenza del CTD che le comunica direttamente all'Operatore, agli OdC ed alle Autorità preposte, nel rispetto delle modalità e della declaratoria del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

Nel caso della soppressione delle indicazioni e/o della sospensione il CTD oltre a comunicare il provvedimento previsto può prescrivere anche ulteriori misure accessorie ritenute necessarie.

La soppressione cautelativa è di competenza della DR nei casi dei provvedimenti ordinari, o della DT nei casi straordinari legati a segnalazioni dell'Autorità Competenti e/o ad indagini dell'Autorità giudiziaria.

15.10 Comunicazioni

Suolo e Salute srl comunica le segnalazioni relative alle NC rilevate, ai provvedimenti emessi ed ad ogni altra informazione raccolta e ritenuta di necessaria conoscenza, secondo i seguenti criteri:

- comunica entro 3 giorni lavorativi dalla data di adozione, i provvedimenti emessi a seguito di irregolarità e infrazioni riscontrate a carico degli Operatori controllati, agli altri Odc, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alle Regioni e Province Autonome.
- comunica nel primo giorno lavorativo di ogni mese al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità e infrazioni utilizzando le tabelle di cui agli allegati II e III del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

Le comunicazioni summenzionate sono diramate a mezzo AR o tramite email certificata.

Suolo e Salute srl riceve e gestisce le segnalazioni in ingresso dall'esterno secondo i seguenti criteri:

- qualora ve ne siano i presupposti, Suolo e Salute a seguito di segnalazioni di gravi non conformità a carico dei propri Operatori e provenienti dall'Autorità Competente e/o da Accredia e/o da altri Organi Ufficiali preposti, si riserva la possibilità di sospendere e/o revocare la certificazione.
- qualora pervengano segnalazioni OFIS da parte degli Stati Membri e/o segnalazioni da parte di altri Odc o dagli operatori, Suolo e Salute effettua tutti gli accertamenti del caso fornendo le dovute risposte alla parte

richiedente, e qualora accerti situazioni di NC , applica i provvedimenti adeguati secondo la classificazione dell'allegato I del DM 15962 del 20 Dicembre 2013.

16 Obblighi contrattuali

16.1 impegni minimi richiesti all'operatore

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura dei servizi di certificazione l'operatore si obbliga – e senza ulteriore manifestazione formale di adesione e/o accettazione almeno a:

- a) operare sempre e in modo continuo conformemente ai requisiti di certificazione, attuando le opportune modifiche quando queste siano comunicate dall'Odc;
- b) fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutti i siti aziendali (anche quelli dislocati altrove), alle registrazioni (inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione, valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami;
- c) effettuare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa e garantire che nessun documento di certificazione sia usato in modo scorretto;
- d) conformarsi ai requisiti dello schema di certificazione e dell'Odc descritti nell'IO 11.07 "Istruzioni per l'utilizzo del logo" ogni qual volta faccia riferimento alla certificazione conseguita in qualsiasi mezzo di comunicazione destinato a terzi .
- e) conformarsi a qualsiasi requisito che sia prescritto dallo schema di certificazione relativo ai marchi e/o loghi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;
- f) non utilizzare la certificazione in modo tale da portare discredito a Suolo e salute e non fare alcuna dichiarazione riguardo la propria certificazione che l'Odc possa ritenere ingannevole e non autorizzata;
- g) a seguito della sospensione, revoca o scadenza della certificazione, cessare l'utilizzazione di tutto il materiale pubblicitario che contenga i relativi riferimenti e restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta di Suolo e salute srl e/o adottare qualsiasi altra misura richiesta;
- h) fornire copie dei documenti di certificazione riprodotti nella loro interezza e in modo identico agli originali emessi dall'Odc;
- i) mantenere una registrazione di tutti i reclami pervenuti, degli esiti di analisi sia esterne sia in autocontrollo, e/o di qualsiasi altro elemento che possa mettere in discussione la conformità dei prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione e segnalare queste registrazioni senza indugio all'Odc, attuando e documentando inoltre le azioni appropriate in riferimento a tali reclami;
- j) accettare – nell'ipotesi di transito da altro o.d.c. – che N.C. compiute prima della sottoscrizione del contratto con Suolo e Salute e comunque emerse dopo tale data siano valutate dalla Suolo e Salute; riconoscere, in tale ipotesi, allo stesso o.d.c. potestà di irrogare nei suoi confronti misure ex DM 20.12.2013 n°15962;
- k) segnalare senza indugio alla DR competente per territorio l'esito di eventuali verifiche e provvedimenti da parte assunte dalle Autorità pubbliche di vigilanza;
- l) pagare i corrispettivi dovuti all'o.d.c indipendentemente dall'esito della stessa.

16.2 Tariffari

Le tariffe applicate sono stabilite dal C.d.A. di Suolo e Salute srl e sono comprensive del costo della gestione dei documenti inerenti il controllo e la certificazione delle aziende, del costo delle verifiche ispettive, delle analisi sugli eventuali campioni prelevati e del rilascio delle certificazioni richieste dall'operatore.

Le tariffe – debitamente approvate dall'Autorità competente nazionale - sono pubblicate sul sito web ufficiale di Suolo e Salute.

La sottoscrizione del contratto di fornitura dei servizi di certificazione implica per l'operatore – senza nessuna ulteriore manifestazione di consenso:

- l'accettazione del tariffario dei servizi resi ;
- l'obbligo a corrispondere i compensi dovuti a Suolo e Salute srl sulla base di detto tariffario.

Il Tariffario dettaglia i criteri di calcolo delle tariffe permettendo all'operatore di comprendere con chiarezza

za il costo da sostenere in base alle caratteristiche specifiche della propria azienda. Nel Tariffario, inoltre, sono descritti i casi di sua applicazione per ingresso nel sistema di controllo durante l'anno solare, per interruzione del servizio di controllo e certificazione per recesso volontario o esclusione, nonché le condizioni alle quali è possibile applicare riduzioni di tariffe. In caso di non conformità gravi, segnalazioni, OFIS che dovessero richiedere l'applicazione di misure di controllo rinforzato, verranno effettuate delle verifiche

ispettive da conteggiare in giornate/uomo in base alla durata effettiva dei controlli.

Qualora l'operatore non rispetti l'obbligo di comunicazione dei dati inerenti la produzione della propria azienda, Suolo e Salute emette un sollecito con valore di prescrizione vincolante.

Qualora l'operatore non rispetti gli obblighi di pagamento Suolo e Salute emette nota di intimazione ad adempiere e formale atto di costituzione in mora; qualora rimanga senza fattivo riscontro tale nota, la Suolo e Salute notifica una formale diffida ad adempiere ed il contestuale inizio della procedura per la deliberazione della sospensione della certificazione di cui al D.M. 20.12.13 n. 15962.

17 Utilizzo dei loghi e marchi di conformità

L'Operatore certificato deve conformarsi a qualsiasi requisito che sia prescritto dallo schema di certificazione, e/o da Suolo e Salute e/o da Accredia relativo ai marchi e/o loghi di conformità e alle informazioni relative al prodotto. Per il dettaglio dei requisiti previsti e i relativi provvedimenti e azioni intraprese in caso di utilizzo scorretto o ingannevole si rimanda alla IO 11.07 "Istruzione per l'utilizzo dei loghi e marchi di conformità" disponibile sul sito ufficiale di Suolo e Salute Srl e al Reg.CE 834/2007 per quanto riguarda il logo comunitario.

Se la certificazione è rescissa (su richiesta del cliente) e/o revocata, l'autorizzazione all'utilizzo dei loghi, marchi e certificati di conformità viene automaticamente annullata.

Nel caso di sospensione della certificazione Suolo e Salute controlla il corretto utilizzo dei loghi e marchi di conformità in detto periodo mediante visita ispettiva straordinaria ed eventualmente in caso di utilizzo scorretto mette in atto tempestivamente tutte le azioni appropriate e provvedimenti previsti nei confronti degli operatori, le modifiche necessarie ai documenti ufficiali di certificazione alle informazioni al pubblico, alle autorizzazioni per l'utilizzo dei marchi, al fine di garantire che non ci sia alcuna indicazione che il prodotto continui a essere certificato.

18 Pubblicazioni e notifiche

Suolo e Salute ogni anno redige e rende disponibile al pubblico l'elenco dei prodotti certificati e quello delle relative aziende produttrici.

Suolo e Salute s'impegna a rendere disponibili al pubblico le informazioni riguardanti la propria struttura direttiva e i mezzi mediante i quali l'organismo di certificazione ottiene supporto economico finanziario, riguardanti gli schemi di certificazione, i diritti e i doveri degli Operatori Certificati, le procedure di controllo e di certificazione, le tariffe applicate.

A tale scopo la documentazione di sistema, nella revisione vigente – tra cui in particolare il Manuale del Qualità di Suolo e Salute, il Regolamento per la Certificazione, il Regolamento del CO.T.RICO, l'Istruzione per l'utilizzo dei loghi e marchi di conformità, il codice etico, sono disponibili nella loro forma integrale ovvero in alternativa in forma riassunta sul sito web di Suolo e Salute srl (www.suoloesalute.it).

Suolo e Salute srl s'impegna a comunicare agli operatori gli aggiornamenti alle procedure di certificazione esclusivamente tramite lettere circolari, pubblicazione di newsletter, pubblicazioni sul sito web ed ogni altro mezzo ritenuto utile allo scopo di raggiungere l'utenza interessata; l'invio di tali aggiornamenti è effettuato nei tempi adeguati e correlati al contenuto delle comunicazioni stesse.

19 Riservatezza e conflitto d'interesse

Suolo e Salute assicura che tutte le informazioni acquisite durante le verifiche ispettive vengono trattate in maniera strettamente riservata salvo quando diversamente prescritto da disposizioni normative.

A tal fine tutto il personale interno e i valutatori di Suolo e Salute, siano essi assunti o a contratto, sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza. Ciò implica che tutte le informazioni sui richiedenti e sulle aziende certificate vengono trattate in modo confidenziale e vengono adottati i necessari provvedimenti per limitare l'accesso alla documentazione aziendale.

Inoltre al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza, tutto il personale di Suolo e Salute coinvolto nell'attività ispettiva e nelle attività di delibera e di ratifica non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti degli operatori controllati da Suolo e Salute ed, inoltre, non svolge attività che siano in contrasto o che collimino con le attività degli operatori medesimi.

20 Ricorsi e reclami

I ricorsi, nei confronti delle decisioni avverse prese dall'OdC, sono un diritto degli operatori controllati. Nei confronti delle decisioni del CTD o di qualsiasi altra struttura deliberante di Suolo e Salute, i singoli o le imprese che si ritengono lese nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono proporre ricorso al CO.T.RICO.

I ricorsi avverso le decisioni e/o deliberazioni adottate da organi deliberanti di Suolo e Salute devono essere proposti entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica (intervenuta anche a mezzo del servizio postale o di circuiti di posta elettronica certificati) del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia presso la sede nazionale di Suolo e Salute s.r.l. (Fano, via Paolo Borsellino n. 12) dove ha sede il CO.T.RICO. Il ricorso può anche pervenire tramite spedizione con racc. a. r. a mezzo del servizio postale: in tale ipotesi farà fede la data di affidamento del plico al Servizio di Poste Italiane o altro vettore qualificato

ed autorizzato per legge.

Suolo e Salute verifica, non appena questo sia stato ricevuto, che il ricorso si riferisca ad attività di certificazione per cui è responsabile e in caso affermativo comunica al Co.T.Rico. la pendenza dello stesso e all'Operatore l'avvenuta ricezione e l'avvio dell'iter di gestione del ricorso.

I pronunciamenti del Co.T.Rico. sono vincolanti in virtù della specifica clausola compromissoria stipulata in contratto di assoggettamento: i provvedimenti emessi, pertanto, non sono impugnabili se non nelle specifiche ipotesi di legge ed il Foro competente è quello di Pesaro.

Il CO.TRICO emette il provvedimento entro 30 gg dal ricevimento del ricorso.

Del provvedimento emesso, ritualmente protocollato e corredato delle motivazioni, viene fatta notifica al ricorrente presso il domicilio eletto.

Il provvedimento emesso contiene la statuizione sulla condanna alle spese relative allo stesso a carico della parte soccombente. Per la valutazione delle circostanze che determinano la condanna o la compensazione delle spese si fa riferimento alle norme vigenti del codice di procedura civile e a quanto descritto nell'apposito regolamento per la trattazione dei ricorsi.

I reclami sono contestazioni avverso anomalie connesse all'attività di certificazione di Suolo e salute srl. Qualunque soggetto che ne abbia interesse e legittimità può proporre un reclamo. Il reclamo deve essere compilato sull'apposito modulo RQ 15.01 "Modulo di presentazione reclami" disponibile sul sito ufficiale di Suolo e Salute, deve contenere in forma dettagliata le argomentazioni dello stesso e presentare allegata la documentazione a supporto della tesi, deve contenere il consenso al trattamento dei dati da parte del reclamante e dovrà essere inviato formalmente via email o per posta ordinaria all'Ufficio Qualità di Suolo e Salute con le suddette modalità, pena la non accettazione del reclamo. Non sono previsti termini di presentazione e di decadenza.

L'Uff.QUA entro 5 giorni dal ricevimento verifica gli argomenti oggetto di reclamo e conferma al reclamante l'accettazione o meno del reclamo a seconda se questo si riferisca o meno all'attività di certificazione per cui Suolo e Salute è responsabile. La risposta con l'esito del processo di reclamo e le eventuali azioni intraprese per la risoluzione deve essere inviata dal RAQ al reclamante entro 30 gg dall'accettazione del reclamo.

21 Modalità della comunicazione:

Suolo e Salute srl e tutte le sue articolazioni, anche periferiche, comunicano con gli operatori assoggettati – ordinariamente – a mezzo p.e.c. e/o raccomandata con avviso di ricevimento; è ritenuto valido ogni altro metodo di inoltro che assicuri la ricezione dell'atto in capo al destinatario e/o presso il suo domicilio legale e del quale rimanga evidenza della intervenuta consegna.

Le notifiche sono effettuate esclusivamente a mezzo p.e.c. e/o raccomandata con avviso di ricevimento.

22 Nota alla revisione

Questo documento del sistema qualità dell'Organismo di Controllo Suolo e salute s.r.l (REGCERT), contrassegnato dalla revisione EM/REV 00.19 annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni.

La revisione ha interessato le parti evidenziate in grigio.

Il presente documento impegna le parti (OdC e operatore), stabilisce diritti e doveri reciproci, nell'ambito della certificazione rilasciata da Suolo e Salute. Tale regolamento si intende accettato e sottoscritto alla firma del contratto.